

di invalidità...) delimitando, così, i suoi poteri.

I doveri di tale figura sono relativi al perseguimento e alla cura degli interessi del beneficiario. L'amministratore di sostegno ha il dovere di rendicontare al giudice la propria attività non solo per ciò che concerne la gestione economica ma anche per ciò che riguarda la situazione di vita del beneficiario. Ciò significa, per esempio, che il denaro del beneficiario non va "accumulato" ma investito per i suoi interessi e per la qualità della sua vita.

La normativa disciplina anche gli atti di straordinaria amministrazione, prevedendo dei meccanismi di garanzia. La procedura di nomina, con decreto e non con sentenza, rende il procedimento elastico e facilmente modificabile.

L'istituto dell'amministratore di sostegno è rilevante per la centralità che riconosce al beneficiario, che deve essere sempre informato degli atti che si stanno per compiere, e per la salvaguardia della capacità giuridica.

Il tema delle barriere architettoniche è strettamente connesso con la sicurezza e la libertà di movimento della persona con disabilità. Rocco Artifoni richiama l'articolo 9 della Convenzione il quale, in merito all'accessibilità, recita "Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati Parti adottano misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione... Queste misure, che includono l'identificazione e l'eliminazione di ostacoli e barriere all'accessibilità, si applicano, tra l'altro a: edifici, viabilità, trasporti e altre strutture interne ed esterne, comprese scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro; ai servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi informatici e quelli di emergenza".

Si definisce barriera architettonica tutto ciò che, nell'ambiente costruito, ostacola la persona nel compi-

mento di una azione, in quanto non adeguato alle capacità fisiche, sensoriali e psichiche della persona stessa. Sono le barriere architettoniche a creare la disabilità laddove creano ostacoli attorno alle persone. Barriera architettonica è, pertanto, ogni elemento costruttivo non adeguato alle nostre possibilità fisiche, psichiche o sensoriali. Queste possibilità variano da individuo a individuo e, per ognuno, variano nel corso della vita.

Le barriere architettoniche ed informatiche non riguardano soltanto le persone con disabilità ma colpiscono tutti: bambini, anziani, genitori con passeggino, persone che si muovono con le stampelle, non vedenti e ipovedenti, donne in stato di gravidanza. Per tale ragione è importante pensare l'ambiente per una *utenza ampliata*.

In Italia si è iniziato a parlare di barriere architettoniche nel 1965 in occasione della celebrazione della "Giornata mondiale dell'invalide" e della Conferenza Internazionale di Stresa (17-20 giugno). Nella mozione conclusiva è scritto: "considerato che l'invalide deve poter prendere parte alla vita attiva culturale e sociale della sua nazione, deve cioè avere la più



grande libertà di azione possibile, nella sua casa, nella città dove vive, negli edifici pubblici e sui mezzi di trasporto... si ritiene indispensabile l'adozione di

provvedimenti legislativi che indichino le norme fondamentali da eseguire nel campo dell'urbanistica, della costruzione di strade, edifici pubblici e privati, nonché dei mezzi di trasporto; l'inserimento dello studio del problema delle barriere architettoniche nelle università e negli studi specializzati...".

Le prime indicazioni normative sono contenute nella Circolare n. 425 del Ministero dei Lavori Pubblici del 20 giugno 1967 sugli "standard residenziali" che all'art. 6 affronta gli "aspetti qualitativi - barriere architettoniche".

Il 23-24 ottobre 1967 si tenne a Roma un convegno sul tema "Edilizia sociale e minorati fisici". In quella occasione Giacomo Mancini, Ministro dei Lavori Pubblici, affermò:

"L'avarizia di spazio, la fame di metri cubi costruiti, porta a lesinare sugli spazi per i locali d'ingresso, le scale, gli ascensori, sulle dimensioni delle porte e dei servizi: per realizzare economie irrisorie si rende spesso la vita nelle case poco comode per tutti o spesso penosamente disagiata per chi è impedito nei movimenti...".

Aggiunse: "Tutto quello che potremo fare per rendere gli edifici di uso pubblico e le stesse case di abitazione meglio accessibili ai minorati fisici servirà a ben poco o non servirà a nulla se, appena usciti dagli edifici, questi individui rischieranno di essere travolti dal traffico motorizzato, o se si troveranno la via sbarrata da passaggi troppo ardui, se non avranno spazi e percorsi pedonali, se non avranno verde, parchi, giardini in cui sostare...".

Oggi, a distanza di mezzo secolo, molto è cambiato nell'eliminazione delle barriere architettoniche, ma certamente i problemi non sono stati eliminati completamente.

Da oltre 20 anni un ruolo certamente positivo è stato svolto dalla Provincia di Bergamo, che ha istituito un'apposita Commissione sulla tematica delle Barriere e che ha promosso diverse iniziative utili. Esistono, però, molti elementi di criticità. Talvolta le barriere vengono create ex novo o si determinano a causa di interventi sbagliati per garantire l'accessibilità.

Le normative più recenti contengono aspetti con-

traddittori e margini di ambiguità: Il DPR 503/1996 consente di costruire scuole su due piani senza ascensore; la L. 4/2004 (Legge Stanca) contiene diverse incongruenze e addirittura elementi di incostituzionalità; manca un Testo Unico di riferimento che impedisca le diverse interpretazioni in particolare tra leggi nazionali e regionali; manca una seria programmazione da parte delle Amministrazioni Competenti, in particolare dei Comuni; i piani biennali (previsti dalla l.r. 6/1989) di solito non vengono aggiornati; la l.r. 6/1989 prevede la sostituzione di tutti gli autobus esistenti con mezzi di trasporto accessibili entro 20 anni. E' forse superfluo aggiungere che tale indicazione è stata disattesa.

Si può concludere affermando che, se qualcosa è stato fatto, molto resta da fare.

*Vita indipendente e inclusione nella società. Art. 19*  
Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella



società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società, anche assicu-